

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Simonetta Minotti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **738/2019** promossa da: **JANAINA BRUM DE BORBA** nata il 12 gennaio 1986, Brasile; **HUMBERTO MARAFICA DE BORBA** nato il 31 dicembre 1958, Brasile; **CAMILA MACHADO DE BORBA nata** il 15 maggio 1990, Brasile; **KEITI MACHADO DE BORBA** nata il 19 novembre 1981, Brasile; tutti con il patrocinio dell'Avv. Andrea Nesler Cattaneo;

ricorrenti

contro

Il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ,

resistente

e con l'intervento del **Pubblico Ministero** presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, deducendo di essere discendenti del sig. Giuseppe De Vicari, nato il 10 dicembre 1857 a Montecchio Precalcino (Località Summaga), emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano, il quale aveva trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti.

La parte ricorrente esponeva in fatto :

- **"a.** che i Ricorrenti sono tutti discendenti di Giuseppe De Vicari, nato il 10 dicembre 1857 a Montecchio Precalcino (Località Summaga) (doc.01); nello specifico:
- in data 24 febbraio 1881, il predetto Giuseppe De Vicari sposava in Montecchio Precalcino Menin Catterina, nata a Lupia (doc.02);
- dall'unione di Giuseppe De Vicari e Catterina Menin, nelle more emigrati in Brasile, in data 25 giugno 1888, nasceva Lourenço De Vicari (doc.03);

- in data 27 settembre 1913 Lourenço De Vicari sposava nel Comune di Santa Maria (Stato di Rio Grande do Sul) Celina Bech, (doc.04);
- dall'unione di Lourenço De Vicari e Celina Bech in data 24 gennaio 1914, nasceva nel Comune di Santa Maria da Bocca do Monte (Stato di Rio Grande do Sul) Santa Agripina(doc.05);
- Lourenço De Vicari decedeva il 4 novembre 1957 nel Comune di Santa Maria (Stato di Rio Grande do Sul) (doc.06);
- in data 24 marzo 1928, Santa Agripina De Vicari sposava nel Comune di Santa Maria (Stato di Rio Grande do Sul) Joao Flores Marafiga, nato il 6 gennaio 1902 nel medesimo Comune (doc.07);
- dall'unione di Santa Agripina De Vicari e Joao Flores Marafiga, in data 5 aprile 1938, nasceva nel Comune di Santa Maria (Stato di Rio Grande do Sul) Rute Flores Marafiga (doc.08);
- in data 25 febbraio 1958 Rute Flores Marafiga sposava nel Comune di Santa Maria (Stato di Rio Grande do Sul) Santa Maria (Stato di Rio Grande do Sul) Josè Vargas De Borba nato a Cachoeira do Sul (Stato di Rio Grane do Sul) il 22 dicembre 1934 (doc.09);
- dall'unione di Rute Flores Marafiga e Josè Vargas De Borba, in data 31 dicembre 1958, nasceva nel Comune di Cachoeira do Sul (Stato di Rio Grande do Sul) **Humberto Marafiga De Borba** (doc.10);
- Santa Agripina De Vicari decedeva il 23 marzo 2011 nel Comune di San Martinho da Serra (Stato di Rio Grande do Sul)(doc.11);
- in data 13 novembre 1991 **Humberto Marafiga De Borba** sposava nel comune di Cachoeira do Sul (Stato di Rio Grande do Sul) Marlene da Silveira Machado (doc.12);
- dall'unione di **Humberto Marafiga De Borba** e Marlene da Silveira Machado, in data 19 novembre 1981, nasceva nel Comune di Caixas do Sul (Stato di Rio Grande do Sul) **Keiti Machado de Borba** (doc.13), in data 5 maggio 1990 **Camila Machado Borba** (doc.14), ed in data 12 gennaio 1986 **Janaina Brum de Borba** (doc.15), odierni ricorrenti;
- in data 24 aprile 2017 **Janaina Brum de Borba** sposava nel Consolato- Generale del Brasile a Bruxelles Melvin Barboza Fernandes (doc.16);
- dall'unione di **Janaina Brum de Borba** e Melvin Barboza Fernandes, in data 19 febbraio 2015, nasceva nel Comune di Anderlecht (Belgio) **Christopher Borba Fernandes** (doc.17), figlio di una Ricorrente;
- **b.** che l'avo Giuseppe De Vicari, cittadino italiano da cui, come fin qui illustrato, discendono i ricorrenti, è deceduto il 29 febbraio 1916 nel Comune di Santa Maria da Bocca do Monte (Stato di Rio Grande do Sul) (doc.18), senza che egli abbia mai acquisito la cittadinanza brasiliana, come risulta dal Certificato Negativo di naturalizzazione (doc.19);"

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda e chiedendo la compensazione delle spese di lite.

Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana.

Nella linea genealogica si apprezza un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca precostituzionale da Santa Agripina De Vicari ai suoi discendenti, sequenza che, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis*, sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.

Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina". Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo *status civitatis*, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, "nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna".

Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con "salvezza" delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che "per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata

incostituzionale" (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: "lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti; esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) [...] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato"

Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.

In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;

ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; dichiara le spese di lite irripetibili.

Così deciso in Roma, in data 19/01/2021

IL GIUDICE Simonetta Minotti